

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1202)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PINNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1973

### Obbligo dell'uso di casco protettivo nell'impiego dei motocicli

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che con l'estendersi della motorizzazione in tutto il territorio nazionale l'uso dei motocicli sia divenuto un mezzo di trasporto di massa in correlazione da un lato all'insufficienza dei pubblici servizi di trasporto e, dall'altro, per lo sviluppo della produzione nazionale dei motocicli che, specie nel nostro Paese, ha trovato largo impiego.

Purtroppo, all'incremento della motorizzazione in genere e a quello dei motocicli in particolare ha fatto seguito un impressionante estendersi degli infortuni, peraltro registrati nelle relazioni dei Procuratori generali della Repubblica svolte in occasione della inaugurazione dell'anno giudiziario.

Non vi è chi non veda dall'attento esame delle cifre la necessità, per quanto possibile, di predisporre tutti gli strumenti idonei atti se non ad eliminare almeno ad attutire l'impressionante fenomeno che ogni anno, inesorabilmente, miete molte vittime o lascia gravi postumi derivanti dai cennati infortuni.

Una delle misure che il proponente ha l'onore di avanzare all'attenzione del Senato è rappresentata dall'obbligatorietà, per i conducenti di motocicli, ciclomotori, eccetera, di indossare il casco protettivo ogni qualvolta si apprestino alla guida dei loro mezzi,

a tutela, sia pure limitata, della loro incolumità.

Tale obbligatorietà, peraltro affermata in alcuni Paesi europei, sarebbe quanto mai opportuna in Italia dove sono state introdotte moto di grossa cilindrata di produzione nazionale e giapponese, delle quali si fa ormai largo uso.

Il casco di cui si chiede l'adozione, pur condannando gli eccessi nella velocità, causa prima di tante sciagure ed infortuni, rappresenta un innegabile mezzo protettivo, anche per coloro i quali obbligati a tali mezzi di trasporto, si trovassero nella malaugurata condizione d'essere oggetto di eventuali sinistri stradali.

A parere del proponente, altresì, l'obbligo di indossare il casco deve essere naturalmente esteso alla persona o alle persone trasportate, nell'ipotesi che la moto sia dotata dell'annesso « sidecar », ancora in uso nel cosiddetto turismo di circuito.

Per le considerazioni di carattere generale e per i fini di protezione sociale, sia pure limitatamente alle persone che viaggiano con i motocicli, il proponente ne raccomanda la approvazione, nella convinzione che il disegno di legge (che non comporta alcun onere di spesa) rappresenta un mezzo, sia pure limitato, per evitare sciagure più gravi nello svolgersi, sempre più frenetico, della circolazione stradale.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

*Articolo unico.*

I conducenti dei motocicli e di motocarrozze, nonchè le persone trasportate su detti veicoli, devono usare, durante la circolazione degli stessi, un casco protettivo.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda fino a lire diecimila.